

## **TARI – taxa suirifiuti**

Questa taxa è destinata a finanziare tutti costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore o detentore degli immobili (locali/aree).

La disciplina TARI è stata adeguata in base alla nuova definizione di "rifiuto urbano" dettata dal Testo Unico Ambientale, così come modificato dal Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, modifiche che hanno risvolti principalmente rispetto alle utenze non domestiche.

Gli avvisi di pagamento per l'anno **2023** sono stati spediti nel mese di aprile; l'importo richiesto è suddiviso in tre rate con le seguenti scadenze: 31/05/2023, 31/07/2023 e 30/09/2023 e corrisponde al 75% del dovuto TARI annuale derivante dall'applicazione delle tariffe dello scorso anno.

Nel mese di novembre è stato spedito un ulteriore avviso, con scadenza di pagamento in data **1 dicembre**, relativo alla quarta rata consistente nella taxa residua comprensiva del congruaglio annuale in base alle tariffe TARI approvate per l'anno 2023.

## **IMU – imposta municipale propria**

L'IMU è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali e loro pertinenze** non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).

Il **versamento a saldo**, da eseguire in base alle aliquote approvate, scade il **16 dicembre 2023**.

Considerato che il giorno di scadenza cade di Sabato, è possibile effettuare il pagamento entro il 18 dicembre.

Le aliquote IMU, **immutate rispetto a quelle dell'anno 2022**, sono state confermate con Delibera C.C. n.23 del 28-04-2023:

| <b>Tipologia immobile</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Aliquota</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abitazione principale relativa alle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze                                                                                                                                                                                       | <b>6,0 ‰</b>    |
| Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado che la utilizzano come abitazione principale, escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare | <b>8,6 ‰</b>    |
| Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D                                                                                                                                                                                                            | <b>9,6 ‰</b>    |
| Unità immobiliari tenute a disposizione, ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D                                                                                                                                               | <b>11,00 ‰</b>  |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale definiti e disciplinati dall'art. 1, co. 750 della L. 160/2019                                                                                                                                                                            | <b>0,0 ‰</b>    |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita definiti e disciplinati dall'art. 1, co. 751 della L. 160/2019                                                                                                                                         | <b>Esenti</b>   |
| Terreni agricoli disciplinati dall'art. 1, co. 752 della L. 160/2019                                                                                                                                                                                                           | <b>10,6 ‰</b>   |
| Aliquota di base per tutte le altre tipologie non ricomprese nelle precedenti                                                                                                                                                                                                  | <b>10,6 ‰</b>   |

## **NOVITA' IMU 2023**

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Art. 1, commi 81 e 82 prevede **l'esenzione dall'IMU per gli immobili** non utilizzabili né disponibili, **per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria** in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione continuata di domicilio), o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale **o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale**.

L'art.1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n.178 prevede che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da **sogetti non residenti nel territorio dello Stato** titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è fissata **in misura del 50%**.

Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..

## **CONFERMA AGEVOLAZIONI IMU GIA' IN VIGORE**

Si ricordano le agevolazioni, sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente:

La base imponibile **è ridotta del 50 per cento**, per:

- a) per i fabbricati di **interesse storico o artistico**;
- b) per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ed inoltre:

- d) per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24. Per il calcolo dell'imposta si rimanda alla consultazione del sito web <https://www.sepi-pisa.it>

**Codici tributo IMU** da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

|                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Abitazione principale (<b>solo A1, A8, A9</b>), unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze</i> | <b>3912</b> |
| <i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>                                                                                         | <b>3913</b> |
| <i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Comune</i>                                                                           | <b>3930</b> |
| <i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Stato</i>                                                                            | <b>3925</b> |
| <i>Terreni</i>                                                                                                                      | <b>3914</b> |
| <i>Aree fabbricabili</i>                                                                                                            | <b>3916</b> |
| <i>Altri fabbricati</i>                                                                                                             | <b>3918</b> |

Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:

Sito: <https://www.sepi-pisa.it>

Scrivi a SEPI: <https://www.sepi-pisa.it/it-it/scrivi-a-sepi>

Contact center 050 220561 FAX 050 820.850